



Decisione generale concernente l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo per alimenti per animali

del 28 febbraio 2017

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

conformemente all'articolo 20 capoverso 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011¹
concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali,
viste:

- le conclusioni positive dell'esame del fascicolo presentato per l'autorizzazione dell'additivo 3b813, Seleniometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R646

e considerato che

- detto additivo è autorizzato nell'UE,

decide:

l'additivo per l'alimentazione animale 3b813, Seleniometionina prodotta da *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R646 (lievito al selenio inattivato), è autorizzato per un anno a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione generale alle condizioni seguenti:

¹ RS 916.307

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Elemento	Additivo	Denominazione chimica	Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8
3b813	3	b	Se	Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646 (lievito al selenio inattivato) Selemax 1000/2000 Plexomin Se 2300	Preparazione del selenio organico: Tenore di selenio: da 1000 a 2650 mg Se/kg Selenio organico > 98 % del totale di selenio Selenometionina > 70 % del totale di selenio Caratterizzazione del principio attivo: Selenometionina prodotta da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC R646	Tutte le categorie animali: 0,5 (in totale)	1. L'additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. 2. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. 3. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

Effetto sospensivo

Un eventuale ricorso contro la presente decisione generale non ha effetto sospensivo conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

7 marzo 2017

Ufficio federale dell'agricoltura

Il Direttore: Bernard Lehmann